



**Tribunale Ordinario di Novara**

**SEZIONE CIVILE**

**DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012**

Il Giudice, dott.ssa Veronica Zanin:  
rilevato che:

- con ricorso depositato in data 7.10.2021 Marco Bocchi (C.F. BCCMRC69M08D872U) e Cosma Lupo (C.F. LPUCSM66C63F952G) entrambi residenti a Galliate (NO), via Zandonai T.Q. n. 76, rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Putortì del foro di Bergamo, hanno proposto domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio familiare ai sensi degli artt. 7 bis e 14 ter l. 3/2012 e s.s;
- al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, in persona del dott. Roberto Santagostino, che soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter, comma 3, l. 3/2012;
- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni, alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi e della documentazione depositata, risulta che:
  - a. i ricorrenti, persone fisiche non esercenti attività di impresa, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, possono accedere alla procedura di liquidazione;
  - b. i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi, non hanno in precedenza mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
  - c. i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano in condizione di sovraindebitamento, atteso che con il proprio reddito non sono in grado di far fronte, oltre alle spese di prima necessità del proprio nucleo familiare, alle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, nonché ai finanziamenti personali contratti nel periodo in cui il sig. Bocchi è rimasto privo di occupazione;
- la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti per mutuo e finanziamento, per spese legali, per tributi e imposte) e patrimoniale (proprietà al 100% dell'abitazione di residenza; redditi annui percepiti a fronte dello svolgimento di attività lavorativa dipendente) dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;
- allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;

Considerato che:

- l'istituto di cui all'art. 7 bis della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco;
- la giurisprudenza di merito ha già avuto occasione di affermare come tale disposizione debba trovare applicazione anche relativamente alla procedura di liquidazione del

patrimonio, ricorrendo la medesima ratio sopra richiamata (vedi sul punto Tribunale Mantova, 31 Maggio 2021. Est. Bernardi);

- nel caso di specie, i ricorrenti si sono attenuti al dettato dell'art. 7bis, secondo comma, indicando e tenendo distinte le masse attive e passive di ciascun debitore (includendo nella massa comune solo i debiti riconducibili ai ricorrenti della misura del 50%;

Considerato altresì che:

- i ricorrenti hanno proposto ai creditori un piano di pagamento della durata di cinque anni che prevede: a) il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione; b) il soddisfacimento integrale del debitore privilegiato Comune di Novara (importi dovuti per TARI); c) il soddisfacimento del creditore ipotecario nei limiti di quanto ricavato dalla vendita del bene ipotecato (attualmente oggetto di esecuzione); d) il soddisfacimento dei creditori chirografari (e dell'ipotecario per la quota non soddisfatta in via privilegiata) in proporzione;
- l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato avendo riguardo a: a) il corrispettivo derivante dalla vendita dell'immobile; b) la somma eccedente l'importo mensilmente necessario per il mantenimento dei ricorrenti e derivante dalla retribuzione percepita;
- è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente;
- il provvedimento ex art. 14 quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14 novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);
- deve escludersi l'opponibilità della cessione del quinto dello stipendio alla procedura di liquidazione del patrimonio atteso che: a) le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie; b) La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, ha più volte sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura; c) il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche alla procedura di liquidazione del patrimonio considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter della L.3/2012, la liquidazione comporta effetti equiparati all'atto di pignoramento determinando un effetto segregativo di tutto il patrimonio, con vincolo alla soddisfazione dei sui creditori.

Ritenuto che:

- sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- sussistano i presupposti per l'accoglimento della misura protettiva proposta;
- ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., avuto riguardo alle esigenze di vita dei ricorrenti e all'indice istat 2020 (pubblicato a giugno 2021) relativo ai consumi medi di una famiglia

- avente caratteristiche analoghe al nucleo in oggetto, debba essere escluso dall'attivo l'importo mensile di euro 1.900,00 mensili, considerato che, a fronte della liquidazione dell'abitazione principale, si renderà necessario per i ricorrenti reperire nuova soluzione abitativa con conseguente pagamento del canone di locazione;
- si rende necessario procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, dev'essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, pur titolare dei requisiti di legge;
  - visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;

**p.q.m.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Marco Bocchi (C.F. BCCMRC69M08D872U) e Cosma Lupo (C.F. LPUCSM66C63F952G) entrambe residenti a Galliate (NO), via Zandonai T.Q. n. 76;

nomina liquidatore il dott. Fabrizio Colombo;

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere, quindi, al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione dei processi esecutivi;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro di Marco Bocchi e Cosma Lupo, complessivamente considerati, fino al limite di 1.900,00 mensili netti;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato *ex lege* al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore

Novara, 02/11/2021

Il G.D.  
dott. Veronica Zanin

ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

I debitori hanno avanzato proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter L. 3/2012 mettendo a disposizione dei creditori:

- immobile in Comune di Novara gravato da ipoteca di I grado e oggetto di esecuzione immobiliare (è presente manifestazione d'interesse all'acquisto con offerta di € 130.000)
- una provvista liquida mensile di importo pari ad € 1.000 per 60 mensilità

con richiesta al Tribunale di sospensione dell'esecuzione immobiliare in corso